

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“PARMA ALIMENTA”

**LA COSTRUZIONE DI UNA PRATICA DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE PIU'
EQUO E SOSTENIBILE**

CAPITOLO I

Costituzione, Denominazione, Sede, Durata

Articolo 1 - COSTITUZIONE E SEDE

1. E' costituita l'Associazione denominata "PARMA ALIMENTA".
2. L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa d'utilità sociale ONLUS ai sensi del D.lgs., 4 Dicembre 1997, n.460.
3. La sede legale dell'Associazione è in Parma, Strada Repubblica 1, presso il Municipio di Parma, e potrà essere trasferita per semplice decisione del Consiglio Direttivo, il quale potrà anche deliberare l'apertura di sedi periferiche.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. L'Associazione è retta dal presente statuto.

Articolo 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione, senza fini di lucro, si propone i seguenti scopi generali:
 - Promuovere uno sviluppo economico e sociale più equo e sostenibile, attraverso l'attivazione di progetti di cooperazione decentrata finalizzati alla lotta alla povertà ed all'autosufficienza alimentare delle popolazioni dei paesi del sud del mondo.
 - Promuovere lo sviluppo del territorio di Parma affinché diventi punto di riferimento nazionale ed internazionale per la lotta alla povertà in sostegno alla sovranità alimentare dei popoli.
 - Istituire un fondo di microcredito al quale partecipino finanziariamente tutte le istituzioni e le realtà del nostro territorio così come i gruppi e i singoli cittadini, promuovendo la finanza etica come strumento fondamentale di responsabilità sociale.
 - Raccogliere le risorse finanziarie, umane o altre che il territorio provinciale di Parma mette a disposizione dei progetti di cooperazione decentrata.

- Operare sulla base di un rapporto di partenariato tra le comunità e le organizzazioni del sud del mondo basato su relazioni che favoriscano lo scambio e la ricerca di visioni, di modelli organizzativi, d'impostazioni culturali e d'esperienze.
 - Affermare una gestione della conoscenza partecipata e più equa con i paesi del sud del mondo attraverso le *T.I.C.* (Tecnologie informatiche di comunicazione).
 - Assumere la prospettiva di genere, nel sostegno dei processi d'interazione tra i territori e di sviluppo locale come strategia di lotta alla povertà, favorendo la partecipazione delle donne ai processi decisionali secondo il concetto della differenza nelle uguaglianze.
 - Affermare una cultura della sovranità alimentare delle comunità locali fondata sulla responsabilità sociale delle imprese in un'ottica di rendere il commercio corretto.
 - Introdurre con i differenti attori della società di Parma, lo strumento del bilancio sociale come pratica concreta di partecipazione alla lotta alla povertà ed all'esclusione sociale.
 - Affermare un modello di cooperazione fondata sulla messa in rete dei differenti saperi e competenze, sia nel nostro territorio sia nei territori dei paesi terzi, per favorire progetti di sviluppo autocentrato garanti della biodiversità e delle risorse locali nel rispetto delle relazioni tra umanità e ambiente.
2. Ciò facendo, l'Associazione tende a promuovere, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito della vita e dell'ideale di ciascuna Nazione, il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, età, lingua, religione e contribuisce all'edificazione di un mondo di pace, affinché la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo diventi una realtà ed acquisti vigenza in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali.

Articolo 3 - OGGETTO SOCIALE

1. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione direttamente o anche attraverso la propria équipe progettuale, si propone di:
- identificare, elaborare, implementare, monitorare e valutare progetti di cooperazione internazionale;
 - acquisire e gestire fondi e risorse private e pubbliche anche attraverso il reperimento di fondi o finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, locali da istituzioni o privati;
 - gestire tutte le attività operative per realizzare ai progetti di cooperazione internazionale

sia nel territorio in cui ha sede l'associazione che in altri territori di paesi terzi nel sud del mondo;

- aprire sedi operative, succursali, uffici, anche in territori terzi atti a favorire l'implementazione d'attività correlate alla missione dell'associazione;
- favorire attività di supporto all'azione d'organizzazione o di lavoro degli aderenti all'Associazione nel rispetto e nella piena attuazione degli obiettivi statutari;
- incentivare, anche attraverso l'acquisizione di mezzi di produzione, il tenore di vita di gruppi, famiglie, etnie, anche in territori transnazionali nel rispetto della missione dell'associazione;
- promuovere attività di turismo responsabile funzionale alle attività di cooperazione internazionale o a supporto di essa;
- fornire servizi socio culturali e assistenziali rivolti a popolazioni o persone che vivano fenomeni d'emarginazione o discriminazione, attraverso, servizi d'inserimento lavorativo di minori, anziani, e persone disabili.
- fornire servizi di formazione e attivare progetti di formazione al fine di preparare operatori sociali e culturali da inserire nelle politiche di cooperazione internazionale;
- promuovere e svolgere attività di ricerca nell'ambito dello sviluppo sostenibile e lotta alla povertà;
- promuovere e incentivare ogni altra iniziativa utile a realizzare l'oggetto sociale.

2. Per la realizzazione del presente oggetto, l'Associazione potrà attivare i seguenti strumenti:

- assumere interessenze e partecipazioni in altre associazioni, ONG, Consorzi, Società senza scopo di lucro comprese Banche, Fondazioni, anche organizzazioni finanziarie e di garanzia;
- promuovere l'autofinanziamento dei soci per finanziare le attività oggetto della missione dell'associazione;
- costituire fondi formati dai conferimenti di soci o sostenitori in genere finalizzati allo sviluppo delle attività menzionate;

- Prendere in locazione affitto comodato, e costruire sedi impianti, linee produttive, comprare attrezzature.
 - assumere partecipazione in cooperative sociali.
3. L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopraelencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare industriale e finanziaria necessaria o utile alla realizzazione degli obiettivi sociali o comunque direttamente o indirettamente collegati ad essi.
 4. In conformità a questi principi e per rispetto di essi, l'Associazione riconosce in particolare a tutti i suoi membri, come a tutte quelle persone con le quali collaborerà, il diritto inalienabile di perseguire il pieno sviluppo della propria personalità secondo le convinzioni della propria coscienza.

Articolo 4 – COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI

1. Nello spirito dello statuto, l'Associazione intende stabilire con le autorità nazionali dei paesi in cui opera, con le istituzioni nazionali ed internazionali, operanti nello stesso territorio, le organizzazioni sociali, nazionali ed internazionali, una fattiva e franca collaborazione, nel rispetto della sovranità nazionale e secondo i principi della cooperazione internazionale economica e sociale definiti dal capitolo IX dalla Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 5 – PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

1. L'Associazione ed i suoi soci s'impegnano a:
 - a. escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al Paese in cui operano;
 - b. ad evitare di imporre alle Comunità con le quali collaborano, tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati;

- c. ad esercitare la loro azione senza scopo di lucro;
- d. a fornire in primis le competenze tecniche, il loro lavoro personale e la loro esperienza organizzativa e sociale.

CAPITOLO II

I Soci

Articolo 6 – SOCI EFFETTIVI E SOCI SOVVENTORI

1. I soci possono distinguersi in Soci Effettivi e Soci Sovventori.
2. Sono soci effettivi tutti i soci promotori o fondatori dell'associazione e qualsiasi persona giuridica, ente collettivo anche non dotato di personalità giuridica, che in un momento successivo alla costituzione dell'Associazione manifesti l'interesse a diventare socio nei modi indicati al successivo art. 10.
3. Sono soci sovventori tutte le persone fisiche, giuridiche e qualsiasi ente collettivo anche non dotato di personalità giuridica che condividono gli ideali e le attività stesse dell'associazione mediante un contributo finanziario, definito nella quota minima annualmente dall'Assemblea.

Articolo 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI EFFETTIVI

1. I diritti e doveri dei soci effettivi sono:
 - a. partecipare all'Assemblea Generale con diritto di voto;
 - b. essere eletti alle cariche associative;
 - c. impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione secondo le competenze statutarie;
 - d. versare la quota associativa annuale decisa dall'Assemblea e adempiere gli obblighi statutari;
 - e. partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;

f. contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

g. non svolgere attività che siano in conflitto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

Articolo 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI SOVVENTORI

1. I diritti e doveri dei soci sovventori sono:

a. partecipare all'Assemblea Generale senza diritto di voto;

b. chiedere informativa sui progetti e sulle attività promosse e realizzate dall'Associazione;

c. garantire, almeno per un biennio, il versamento di una quota minima annualmente stabilita dall'Assemblea.

Articolo 9 - AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI EFFETTIVI

1. L'ammissione dei soci effettivi avviene su domanda degli interessati o su presentazione di almeno due soci.

a. L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che dovrà esprimere al richiedente il proprio parere in concomitanza con la prima seduta. L'ammissione deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata.

b. In caso di rifiuto della domanda, il Consiglio Direttivo dovrà comunicarlo al richiedente, a mezzo raccomandata.

c. La quota d'iscrizione è valida per l'intero anno solare in cui è stata versata.

d. Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, Associazione o Ente, essa dovrà contenere:

- la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- l'organo che ha autorizzato la domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.

2. La qualità di socio effettivo si perde:

- per dimissione notificata per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per delibera d'esclusione del Consiglio Direttivo per inadempienza degli impegni assunti o per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto e per altri motivi che comportino nocimento dell'Associazione;
- per ritardato pagamento della quota associativa per oltre due anni.

3. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo della tenuta e del relativo aggiornamento di due distinti Libri:

- Libro Soci Effettivi;
- Libro Soci Sovventori.

4. Entro il primo trimestre di ogni anno, e in ogni caso almeno un mese prima della data di svolgimento dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla loro revisione apportando le eventuali modifiche intervenute nel periodo.

5. Ogni gruppo o persona che abbia perso la qualità di socio ha diritto di appellarsi all'Assemblea Generale dell'Associazione.

Articolo 10 - AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI SOVVENTORI

1. L'ammissione dei soci sovventori avviene su domanda degli interessati indirizzata al Consiglio Direttivo, che previo parere favorevole ne provvede all'iscrizione nel Libro dei Soci Sovventori.

2. I soci sovventori nel rispetto e nella condivisione delle finalità dell'Associazione si impegnano a riconoscere, per una durata almeno biennale, un contributo economico a sostegno delle attività e dei progetti definiti dall'Associazione stessa, la quale annualmente ne determina la quota minima che dovrà essere versata dai soci sovventori.

CAPITOLO III

Organi

Articolo 11 - ORGANI

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori

1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, hanno durata triennale e possono essere riconfermate.

Articolo 12 - ASSEMBLEA GENERALE

1. L'assemblea Generale è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta, inviata almeno otto giorni prima della riunione.

2. L'Assemblea può inoltre essere convocata, per motivate ragioni, ogni qualvolta ne facciano richiesta:

- a. il Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
- b. la metà dei soci.

3. Partecipano all'Assemblea Generale ed hanno diritto di voto i soci effettivi (di seguito semplicemente socio/i) in regola con il versamento della quota associativa. Possono altresì partecipare all'Assemblea anche i soci sovventori (di seguito semplicemente sovventore/i) ma senza diritto di voto.

4. Il Socio dispone di un voto in Assemblea Generale. Il Socio assente può dare mandato scritto ad un altro Socio per rappresentarlo. E' ammessa una sola delega per Socio.

5. I soci residenti o operanti all'estero possono esprimere e comunicare il proprio voto simultaneamente all'Assemblea Generale per il rinnovo cariche sociali.
6. L'Assemblea Generale, che può essere convocata in luogo diverso della sede sociale, è legittimamente costituita in sede ordinaria con la metà più uno dei soci presenti o rappresentati. Le decisioni sono valide a maggioranza semplice.
7. L'Assemblea Generale Straordinaria è legittimamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati e le decisioni sono valide con due terzi dei voti favorevoli.
8. Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. All'Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a. approvare in via definitiva il bilancio d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b. stabilire la quota annuale di adesione all'Associazione secondo i criteri indicati nel regolamento che disciplina il funzionamento dell'Associazione, approvato dall'Assemblea;
- c. determinare la quota minima annuale per i soci sovventori;
- d. deliberare sulla relazione politica ed economico-finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- e. eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio Sindacale;
- f. definire gli indirizzi strategici dell'Associazione;
- g. deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Generale dei Soci e composto da un numero minimo di 5 (cinque) a un numero massimo di 11 (undici) membri.
2. Ad ogni categoria istituzionale, sociale ed economica aderente all'Associazione spetta il diritto di nomina di almeno un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo il Presidente.
4. Nella scelta dei consiglieri saranno tenute in considerazione le competenze specifiche degli associati e il rapporto di dipendenza e/o di collaborazione coordinata e continuativa con l'Associazione e tra questi ultimi soci potranno essere eletti non più di due consiglieri.
5. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, essi saranno sostituiti dallo stesso soggetto che ne aveva indicato la nomina oppure spetterà al Consiglio Direttivo il diritto di cooptare altri componenti in sostituzione dei consiglieri mancanti. I consiglieri cooptati, la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima Assemblea Generale, dureranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
6. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ma con funzioni consultive, il Direttore.

Articolo 15 – DURATA, FUNZIONAMENTO, DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è eletto per la durata di tre anni e comunque fino all'Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche.
2. I suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo riterrà opportuno, oppure quando ne è fatta domanda da un numero di consiglieri pari ad un terzo dei consiglieri in carica, mediante lettera, telegramma, fax o e-mail inviato almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della stessa data.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in un sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano.
5. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 16 - POTERI, ATTRIBUZIONI, DELEGHE

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea Generale.
2. In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Generale;
 - b. predisporre con la Direzione, se nominata, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo entro i primi di dicembre di ogni anno;
 - c. rendere operativi gli indirizzi strategici approvati nelle Assemblee Generali e predisporre le nuove proposte politiche da sottoporre all'Assemblea Generale;
 - d. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti;
 - e. deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
 - f. procedere alla revisione del libro Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente su proposta del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri e affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone il mandato e i compiti. Il Consiglio Direttivo verifica il raggiungimento degli obiettivi affidati e, per motivate ragioni, revoca il mandato assegnato.
5. In particolare il Consiglio Direttivo potrà nominare il Direttore incaricato di coordinare e gestire tutte le attività dell'Associazione e istituire appositi comitati per il funzionamento

dell'Associazione il cui funzionamento sarà disposto da apposito regolamento interno

6. Il Consiglio Direttivo può costituire nuove sedi in Italia e all'estero e autorizzare la stipula di accordi con governi ed istituzioni locali pubbliche e private.

Articolo 17 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Generale che procede al rinnovo delle cariche sociali.
2. Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio.

Articolo 18 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori, laddove nominato, si compone di tre membri effettivi eletti, anche fra non soci, dall'Assemblea Generale la quale nominerà pure tra questi il Presidente del Collegio stesso.
2. Il Collegio dei Revisori, dura in carica tre esercizi. Esso ha il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. In particolare, spetta altresì al Collegio dei revisori, la verifica dell'impiego delle risorse finanziarie, destinate a costituire il fondo di dotazione dell'Associazione, per attività e progetti coerenti con le finalità statutarie dell'Associazione stessa.
3. Il Collegio dei Revisori, deve riunirsi almeno ogni semestre e presentare la relazione di bilancio all'Assemblea Generale. Il Collegio dei Revisori, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori potrà svolgere prestazione d'opera a titolo gratuito, oppure ricevere un compenso secondo le decisioni assunte dall'Assemblea, tenuto conto della finalità dell'Associazione

CAPITOLO V

Finanze e Patrimonio

Articolo 19 – ENTRATE E AVANZI DI GESTIONE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalla quota associativa dei soci nella misura fissata dall'Assemblea Generale;
 - b. dai versamenti volontari dei soci sovventori;
 - c. da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere pubblici e privati;
 - d. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri o di associati che saranno accettati dal Consiglio Direttivo;
 - e. dalle riserve patrimoniali costituite dagli accantonamenti degli eventuali avanzi di gestione;
 - f. finanziamenti connessi all'attività di microcredito per progetti di cooperazione internazionale;
 - g. finanziamenti per progetti riconosciuti dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite.
2. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati dal Consiglio Direttivo ad iniziative per il raggiungimento degli scopi associativi.
3. E' vietata la distribuzione anche indiretta degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 20 – COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

1. L'Associazione si impegna a garantire ai sovventori e donatori che l'uso delle risorse da loro messe a disposizione sarà finalizzato allo scopo per cui la donazione è fatta.
2. Ai sovventori e donatori sono garantiti i diritti alla informazione, alla trasparenza ed alla riservatezza sull'uso dei loro dati personali.

Articolo 21 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

CAPITOLO VI

Norme Finali

Articolo 22- MODIFICA STATUTO

1. Il presente statuto può essere modificato dalla Assemblea Generale Straordinaria costituita dalla presenza dei due terzi dei Soci in regola con il versamento della quota associativa e delibera con i voti favorevoli dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
2. Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad enti non aventi scopo di lucro, organizzazioni nazionali ed internazionali, istituti e organismi, aventi scopo analogo a quello dell'Associazione, individuato o individuati dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dall'Assemblea.

Articolo 24 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente statuto saranno applicate le disposizioni di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 25 - REGOLAMENTI

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte dal Consiglio Direttivo mediante appositi regolamenti.